

## **1. MODIFICA**

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

## **2. MANUTENZIONE ORDINARIA:**

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni d'uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso **interventi correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti. La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente.

## **3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La manutenzione straordinaria può essere effettuata da XXX o dal cliente.

## **4. RESPONSABILITA' DELLA MARCATURA CE IN CASO DI MODIFICHE CHE LA RICHIEDONO**

Nel caso di modifiche che richiedono la marcatura CE della macchina chi è il responsabile della medesima e di tutti gli adempimenti relativi?

- Nel caso di **cliente proprietario della macchina che esegue autonomamente la modifica** non vi sono dubbi sul fatto che **è il medesimo il responsabile della marcatura CE** della macchina e dei relativi adempimenti.

**Potrebbe capitare che un cliente, che ha modificato la macchina con modalità che richiedono la marcatura CE, si rivolga poi a XXX per ottemperare agli obblighi di legge.**

**In questo caso XXX deve valutare i pro e i contro dell'operazione, tenendo in particolare conto gli oneri (legali e di costo) di una assunzione diretta di responsabilità tramite apposizione di Marcatura CE e rilascio di Dichiarazione CE di Conformità a cura XXX.**

- Nel caso in oggetto, ossia del **cliente proprietario della macchina che commissiona a terzi (e quindi anche ad XXX) l'esecuzione della modifica**, si è in una situazione dubbia, che i testi legislativi interessati non chiariscono.

Infatti si hanno le seguenti situazioni:

- a parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, **il responsabile degli interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il passaggio di proprietà effettivo, è, in base agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente in Italia sui luoghi di lavoro, il cliente medesimo**, ovvero il datore di lavoro;
- in merito alla marcatura CE, a seguito di interventi di modifica sostanziali, questa può competere al proprietario della macchina, essendo tale figura responsabile della messa a disposizione della macchina ai fini della ripresa della attività produttiva o anche al costruttore dato che la messa a disposizione viene effettuata attraverso la sua attività di modifica.

## **5. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.**

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell'ambito di una materia che ha le incertezze viste nei paragrafi precedenti.

### **5.1. Comportamenti di XXX S.p.A.**

- Dato che XXX è il costruttore della macchina usata e vista l'incertezza della legislazione sulla competenza dell'obbligo della marcatura CE, se la modifica comporta la marcatura CE e se a XXX interessa eseguire la modifica (per vantaggi economici) o se XXX non può sottrarsi alla sua esecuzione (per richiesta di cliente importante), per XXX è cautelativo considerare come di propria competenza l'obbligo della marcatura CE (a meno di improbabili richieste diverse da parte del cliente).
- Ne deriva che, prima di effettuare un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per decidere se accettare o meno l'esecuzione del lavoro; infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento (Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari.
- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili.
- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata priva della marcatura CE, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della marcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata.
- **Per decidere se l'intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli elementi più oggettivi a disposizione**, ovvero con il contenuto del paragrafo 1 e del paragrafo "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE"; si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina; **comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite il detto approfondito confronto.**
  - **Nel caso di responsabilità della marcatura CE da parte di XXX, è molto importante sottolineare nei documenti commerciali e contrattuali per l'esecuzione della modifica tale fatto, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi.**
  - **Nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del cliente successive all'intervento, si ritiene conveniente per XXX, in modo particolare nei casi dubbi, corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo: " ... In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti interpretativi disponibili della legge vigente sugli interventi sulle macchine usate, XXX ha valutato che l'intervento in oggetto non rientra nella casistica che richiede la marcatura CE della macchina.**

- Se l'intervento non richiede la marcatura CE è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:
  - **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) nel rispetto dei requisiti dell'Allegato V della legge 81/2008/CE **e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.**
  - **Per macchine dotate di marcatura CE:** nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove; ossia: - Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive applicabili.

**A fronte di un intervento di modifica è, in generale, necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi, ed, eventualmente per macchine dotate di marcatura CE, il Fascicolo Tecnico. Inoltre:**

- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica si è a conoscenza che la macchina ha subito degni o è stata manomessa relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è cautelativo per XXX effettuare anche un'offerta per il ripristino delle condizioni originarie; **se il cliente non dovesse accettare la parte di offerta relativa al detto ripristino si ritiene, per evitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, che sia interesse di XXX non intervenire sulla macchina.**
- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica non si è a conoscenza di eventuali degni o manomissioni relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, conviene comunque inserire nell'offerta una opportuna clausola che salvaguardi XXX se durante l'esecuzione della modifica si dovessero riscontrare degni del tipo detto; si potrebbe utilizzare un testo del tipo: *"Eventuali degni relativi alle sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori non noti all'inizio dell'intervento e che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione della modifica dovranno essere rimossi con il ripristino delle condizioni originarie ed il relativo costo verrà contabilizzato a consuntivo in base alle necessità emergere."*

## **5.2. Obblighi di XXX S.p.A.**

**Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina e se XXX decide di effettuare detto intervento con assunzione di responsabilità della Marcatura CE, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE.**

## **6. DOPO L'INTERVENTO DI XXX IL CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA INTENDE VENDERE LA MACCHINA AD ALTRO CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA**

**La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.**

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **Per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messe in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96): **al cliente venditore compete l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna, ai requisiti dell'Allegato V della legge 81/2008.**

**Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori;** è ovvio che la sola **Attestazione di Conformità** rilasciata dal venditore rappresenta solo una salvaguardia parziale e non può da sola garantire la sicurezza e la conformità della macchina usata; sarà quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è la legge 81/2008 e, in particolare, i requisiti riportati nell'Allegato V.

- **Per macchine dotate di marcatura CE: il cliente venditore deve corredare la macchina usata, oltre che della Dichiarazione CE di Conformità, anche della documentazione per il suo utilizzo (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici);**

**Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori;** è ovvio che le sole marcatura CE / Dichiarazione CE di Conformità non possono garantire la sicurezza e la conformità della macchina usata; sarà quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è: Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione o altre direttive applicabili.